



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 46

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA TECNICA

N. 9 DEL 04-04-2018

AREA TECNICA

Oggetto: SEGNALAZIONE AI SENSI DELL'ART.27 DEL D.P.R. 380/01 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, STAZIONE DI S. ANATOLIA DI NARCO PROT. 2906 DEL 29.09.2016 - LIQUIDAZIONE SPESE INCARICO PROFESSIONALE

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO:

-che, in data 24.09.2016 il Comando Stazione di S. Anatolia di Narco del Corpo Forestale dello Stato inoltrava ai seguenti indirizzi:

- Soprintendenza beni ambientali dell'Umbria;
- Regione dell'Umbria;
- Sindaco del Comune di Vallo di Nera;
- e p.c. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;
- al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Presidente della Giunta Regionale – Area assetto del territorio – Ufficio urbanistica e beni ambientali;

una segnalazione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/01, relativa ad un rilievo di abusi ambientali in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale (in quanto bosco) ed idrogeologico, derivanti dall'aver eseguito in assenza delle preventive e prescritte autorizzazioni interventi di utilizzazione boschiva mediante il taglio di una fustaia coetanea costituita da specie di pino nero, pino silvestre, roverella ed altre specie minori; il tutto alterando in modo permanente lo stato dei luoghi.

Lo stesso Comando individuava come esecutore dei lavori il Sig. B.A..

-che, per quanto di competenza, a tale segnalazione il Responsabile dell'Ufficio Tecnico trasmetteva ai seguenti indirizzi:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto;
- Soprintendenza beni ambientali dell'Umbria;
- Presidente della Giunta Regionale;
- Al Sig. B. A.

• E p.c. al Sindaco del Comune di Vallo di Nera;

specificava nota che, pur richiamando le disposizioni di cui all'art. 27 del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/01, veniva evidenziata la non possibilità di poter valutare l'attività svolta in tale specifico settore, totalmente estraneo a quello usuale in materia edilizia e urbanistica.

Si disponeva comunque al Sig. B.A. di sospendere immediatamente i lavori di utilizzazione boschiva. Non sussistendo pertanto, a parere dell'Ufficio Tecnico, motivazioni ostative a quanto evidenziato dal Corpo Forestale dello Stato e rimandando alle autorità preposte l'assunzione di eventuali atti consequenziali;

-che, con nota del 04.10.2016 prot. 5393, la Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio dell'Umbria comunicava di essere in attesa di ulteriori provvedimenti che il Comune intenderà assumere;

-che, la Regione Umbria, con nota del 11.11.2016 prot. 234074 inoltrata ai seguenti indirizzi:

- Comune di Vallo di Nera;
- e per conoscenza:
- Soprintendenza beni ambientali dell'Umbria;
- Al Comando Corpo Forestale dello Stato S. Anatolia di Narco;
- Al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato;
- Procura della Repubblica;

avente ad oggetto: "Comunicazione ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 42/2004, invitando il Comune di Vallo di Nera alla verifica dell'eventuale applicazione dell'art. 149 al caso in questione o a procedere con i conseguenti provvedimenti previsti dall'art. 167 del medesimo D.Lgs. 42/2004;

-che, in data 17.11.2016, il Sig. B.A. tramite lo studio legale dell'Avv. Adelinda Moretti, ha fatto pervenire al Comune specifica nota scritta dalla quale emerge che il Sig. B.A., per l'esecuzione dei lavori relativi al taglio del bosco, ha proceduto ad eseguire i necessari adempimenti autorizzatori per l'esecuzione dell'intervento, affermando che il taglio culturale è autorizzato dall'art. 149, lettera b) e c) in combinato disposto con l'art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

-che, il Comune di Vallo di Nera non dispone di figure professionali aventi le competenze necessarie ad esprimere un parere tecnico in ordine alla questione oggetto di contestazione (qualificando l'utilizzazione boschiva mediante il taglio di una fustaia coetanea costituita da specie di pino nero, pino silvestre, roverella ed altre specie minori, il tutto alterando in modo permanente lo stato dei luoghi);

-che, al fine di poter meglio valutare la segnalazione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 380/01 fatta pervenire al Comune di Vallo di Nera dal Comandante della Stazione del Corpo Forestale dello Stato di S. Anatolia di Narco con nota del 24.09.2016, consentendo all'Ufficio Tecnico di accettare eventuali responsabilità a carico del Sig. B.A. con riferimento alla

COMUNE DI VALLO DI NERA

sopracitata segnalazione, appare necessario acquisire il parere tecnico di un agronomo competente in materia;

-che, effettuata un'indagine informale di mercato tra i più noti professionisti del territorio, il Dott. Agronomo Leopoldo Farinelli dello Studio Farinelli, con sede in Via Morvillo n. 19 – 06049 Spoleto (PG), P.IVA 02604670543, ha dato la sua disponibilità ad accettare l'incarico ad un prezzo convenuto di €. 622,20 omnicomprensivo, così come da preventivo agli atti, ritenuto congruo in quanto corrispondente ai minimi tariffari con riferimento alle prestazioni da effettuare;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 53 del 29.11.2016, con la quale, veniva incaricato il Dott. Agronomo Leopoldo Farinelli dello Studio Farinelli, con sede in Via Morvillo n. 19 – 06049 Spoleto (PG), P.IVA 02604670543, al fine di riferire, previa acquisizione della conoscenza degli atti di cui alla segnalazione del C.F.S. prot. n. 2906 del 29.09.2016 nonché dello stato dei luoghi interessati dal taglio, con apposita relazione peritale sull'esistenza o meno dell'illecito amministrativo e/o penale contestato al Sig. B.A. così come meglio descritto nei verbali e documenti tutti contenuti nel fascicolo del procedimento, per l'importo omnicomprensivo di €. 622,20, assumendo apposito impegno di spesa (Impegno n. 142 del 12/12/2016 sul Cap. 1402 “Incarichi professionali tecnici” del bilancio pluriennale 2018-2020, residui anno 2016);

DATO ATTO che in data 20.12.2016 il tecnico incaricato, dott. Agronomo Leopoldo Farinelli, trasmetteva a questa amministrazione con nota prot. 4056 la relazione tecnica peritale relativa all'accertamento e alla verifica degli abusi ambientali presso la località di Scalandrea nel Comune di Vallo di Nera, riguardanti l'utilizzo del bosco ivi presente, denominata “valutazione tecnico estimativa - verifica dell'intervento selvicolturale effettuato presso Vallo di Nera, loc. Scalandrea”;

VISTA la fattura n.1/1 del 21.03.2017, del Dott. Agronomo Leopoldo Farinelli dello Studio Farinelli, con sede in Via Morvillo n. 19 – 06049 Spoleto (PG), P.IVA 02604670543, relativa all'adempimento dell'incarico affidato con determinazione dell'area tecnica n. 53 del 29.11.2016 per la redazione di una perizia tecnica avente ad oggetto quanto sopra richiamato, che riporta la complessiva somma di €. 622,20, di cui €. 510,00 per la prestazione professionale e la cassa previdenziale ed €. 112,20 per IVA 22%;

ACQUISITA in atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

ACQUISITO in atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva del dott. Agronomo Leopoldo Farinelli.;

RITENUTO necessario liquidare la fattura del 21.03.2017, del dott. Agronomo Leopoldo Farinelli, con sede in con sede in Via Morvillo n. 19 – 06049 Spoleto (PG), P.IVA 02604670543, relativa alla prestazione professionale per la redazione di una perizia tecnica relativa all'accertamento e alla verifica degli abusi ambientali presso la località di Scalandrea riguardanti l'utilizzo del bosco ivi presente, che riporta la complessiva somma di €. 622,20, di

COMUNE DI VALLO DI NERA

cui €. 510,00 per la prestazione professionale e la cassa previdenziale ed €. 112,20 per IVA 22%;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 25.01.2006 n. 2;

RICHIAMATO l'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”;

RITENUTO di accertare la sussistenza dell'obbligo a pagare le somme sopra esposte e di disporre la liquidazione delle stesse;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) DI LIQUIDARE** la fattura n.1/1 del 21.03.2017, del Dott. Agronomo Leopoldo Farinelli dello Studio Farinelli, con sede in Via Morvillo n. 19 – 06049 Spoleto (PG), P.IVA 02604670543, relativa all'adempimento dell'incarico affidato con determinazione dell'area tecnica n. 53 del 29.11.2016 per la redazione di una perizia tecnica avente ad oggetto l'accertamento e la verifica degli abusi ambientali presso la località di Scaladrea nel Comune di Vallo di Nera, riguardanti l'utilizzo del bosco ivi presente, che riporta la complessiva somma di €. 622,20, di cui €. 510,00 per la prestazione professionale e la cassa previdenziale ed €. 112,20 per IVA 22%;
- 2) DI AUTORIZZARE** l'emissione di mandato di pagamento a favore del Dott. Agronomo Leopoldo Farinelli dello Studio Farinelli, con sede in Via Morvillo n. 19 – 06049 Spoleto (PG), P.IVA 02604670543, per un importo complessivo pari ad €. 622,20 iva compresa, imputando la somma all'impegno n. 142 del 12/12/2016 sul Cap. 1402 “Incarichi professionali tecnici” del bilancio pluriennale 2018-2020, residui anno 2016, dando atto che ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA relativa alle fatture emesse dal 01.01.2015 verrà trattenuta e versata direttamente all'erario;

Il presente atto è sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. n. 267/2000

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

COMUNE DI VALLO DI NERA

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta